

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1292)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta dell'11 ottobre 1973
(V. Stampato n. 2348)*

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(MALFATTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(LA MALFA)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 15 ottobre 1973*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
21 settembre 1973, n. 567, concernente provvedimenti
urgenti per l'apertura dell'anno scolastico

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 21 settembre 1973, n. 567, concernente provvedimenti urgenti per l'apertura dell'anno scolastico, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1 è soppresso il primo periodo dalla parola « Ferma » alla parola « istruzione ».

All'articolo 2, primo comma, le parole « 1° ottobre successivo » sono sostituite dalle parole « 1° ottobre dello stesso anno ».

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Ai fini del periodo di prova è valido il servizio eventualmente prestato per l'intero anno scolastico da cui decorre la nomina, almeno in una classe di istituto o scuola statale, compreso il servizio prestato come incaricato alla presidenza di scuola o istituto ».

All'articolo 3, primo comma, sono aggiunte, in fine, le parole « o, comunque, abbiano i requisiti stabiliti dalle leggi in vigore per la immissione in ruolo ».

DECRETO LEGGE

ALLEGATO

DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 21 settembre 1973, n. 567, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 25 settembre 1973

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità ed urgenza di adottare provvedimenti urgenti per l'apertura dell'anno scolastico;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

DECRETA :

ARTICOLO 1.

Ferma l'esigenza di procedere sollecitamente al compimento delle operazioni di cui alla legge 13 giugno 1969, n. 282, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le direttive impartite dal Ministro per la pubblica istruzione, i provvedimenti che comportino spostamenti di personale già in servizio di insegnamento, adottati dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico, sono attuati, salvi gli effetti giuridici, con l'inizio dell'anno scolastico successivo per quanto concerne il raggiungimento della nuova sede.

ARTICOLO 2.

Per le nomine in ruolo del personale docente degli istituti e scuole d'istruzione secondaria ed artistica, disposte dopo il 31 luglio di ciascun anno solare, ferma restando la decorrenza degli effetti giuridici dal 1° ottobre successivo, l'effettiva assunzione del servizio, da cui decorrono gli effetti economici, ha luogo all'inizio dell'anno scolastico successivo a quello della decorrenza delle nomine stesse. Resta salva la diversa decorrenza degli effetti giuridici stabilita dalle vigenti disposizioni di legge.

Ai fini del periodo di prova è valido il servizio eventualmente prestato per l'intero anno scolastico da cui decorre la nomina, almeno in una classe di istituto o scuola statale di istruzione secondaria ed artistica.

ARTICOLO 3.

Gli insegnanti di ruolo e gli insegnanti incaricati che, avendo conseguito e accettato la nomina in ruolo nelle scuole medie abbiano continuato

ALLEGATO

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPROVATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ARTICOLO 1.

I provvedimenti che comportino spostamenti di personale già in servizio di insegnamento, adottati dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico, sono attuati, salvi gli effetti giuridici, con l'inizio dell'anno scolastico successivo per quanto concerne il raggiungimento della nuova sede.

ARTICOLO 2.

Per le nomine in ruolo del personale docente degli istituti e scuole d'istruzione secondaria ed artistica, disposte dopo il 31 luglio di ciascun anno solare, ferma restando la decorrenza degli effetti giuridici dal 1° ottobre dello stesso anno, l'effettiva assunzione del servizio, da cui decorrono gli effetti economici, ha luogo all'inizio dell'anno scolastico successivo a quello della decorrenza delle nomine stesse. Resta salva la diversa decorrenza degli effetti giuridici stabilita dalle vigenti disposizioni di legge.

Ai fini del periodo di prova è valido il servizio eventualmente prestato per l'intero anno scolastico da cui decorre la nomina, almeno in una classe di istituto o scuola statale, compreso il servizio prestato come incaricato alla presidenza di scuola o istituto.

ARTICOLO 3.

Gli insegnanti di ruolo e gli insegnanti incaricati che, avendo conseguito e accettato la nomina in ruolo nelle scuole medie abbiano continuato a prestare

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

a prestare servizio durante l'anno scolastico 1972-73 negli istituti e scuole statali di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, in applicazione dell'articolo 5 del decreto-legge 6 settembre 1972, n. 504, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1972, n. 625, possono, a domanda, prestare ancora servizio, nell'anno scolastico 1973-74, nel medesimo istituto o scuola, sempreché vi sia disponibilità di cattedre o posti-orario e siano forniti del prescritto titolo di abilitazione.

Al personale di cui al precedente comma si applicano per l'anno scolastico 1973-74 le norme dei commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 504.

Le disposizioni previste nei commi precedenti si applicano anche agli insegnanti di ruolo e agli insegnanti incaricati in servizio nell'anno scolastico 1972-73, che abbiano conseguito e accettato la nomina in ruolo nelle scuole medie con decorrenza 1° ottobre 1972.

ARTICOLO 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 21 settembre 1973.

LEONE

RUMOR — MALFATTI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati*)

servizio durante l'anno scolastico 1972-73 negli istituti e scuole statali di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, in applicazione dell'articolo 5 del decreto-legge 6 settembre 1972, n. 504, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1972, n. 625, possono, a domanda, prestare ancora servizio, nell'anno scolastico 1973-74, nel medesimo istituto o scuola, sempreché vi sia disponibilità di cattedre o posti-orario e siano forniti del prescritto titolo di abilitazione o, comunque, abbiano i requisiti stabiliti dalle leggi in vigore per la immissione in ruolo.

Identico.

Identico.

ARTICOLO 4.

Identico.